



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**  
**Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza**

Via Romualdo Montagna, 13 – Cosenza - Tel. 0984.894120 - Codice Ipa: m\_pi

**IL DIRIGENTE**

- VISTO** il decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “*Disposizioni urgenti in materia di supplenze*” che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTO** il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare l’articolo 2, comma 4-ter, il quale dispone che: “*La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente... omisiss*”;
- CONSIDERATO** altresì che l’esclusione dalle graduatorie deve essere disposta nei confronti dei candidati che abbiano effettuato dichiarazioni non veritiere nel modulo di domanda, ovvero abbiano ommesso di effettuare la dichiarazione circa i carichi pendenti o i procedimenti penali in corso;
- VISTA** l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020;
- VISTO** l’articolo 7, comma 8 e 9, della medesima ordinanza che recita “*L’aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie. 9. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità*”;
- VISTO** l’articolo 6, comma 4, dell’O.M. 60/2020 e l’articolo 2, comma 11, del Decreto Dipartimentale n. 858/2020, nel quale si dispone che “*gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie*”;
- VISTE** le istanze dei candidati sottoelencati con le quali si chiede, ciascuno per la classe di concorso indicata, di essere incluso nelle graduatorie provinciali e di supplenza nelle classi di fianco a ciascun nominativo indicate;
- VISTO** l’art. 8, c.5 della sopracitata Ordinanza;
- VISTO** il proprio decreto, Prot. n. 9931 del 26.08.2021, di rinnovazione della pubblicazione delle GPS per la Provincia di Cosenza valide per l’a.s. 2021/22;
- VISTO** l’art. 8, commi 7 e 9, in cui si prevede che “*l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate*”;
- PRESO ATTO** dei provvedimenti relativi alle proposte di esclusione emanati dalle istituzioni scolastiche che si intendono integralmente richiamati per ciascun candidato;
- ACCERTATA** la carenza del requisito di partecipazione ai sensi dell’art. 3 e seguenti dell’O.M. 60/2020;
- RICHIAMATO** l’art. 10 bis, penultimo periodo, della L. 241/90, a norma del quale la previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza non è dovuta nell’ambito delle procedure concorsuali

Il Responsabile del Procedimento: Laura Ricca -tel. 0984/894185 - email: [laura.ricca3@istruzione.it](mailto:laura.ricca3@istruzione.it)

## DISPONE

l'esclusione dei candidati sottoelencati dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e dalle relative graduatorie di istituto (GI) di cui all'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, valide per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 per gli ordini di scuola e le classi di concorso ivi specificate, in ragione della mancanza dei requisiti previsti dall' art. 3 e seguenti dell'O.M. 60/2020.

Cognome	Nome	Data nascita	Prov nasc.	Fascia	Ordine scuola	Classe di concorso	motivazione esclusione
BERARDELLI	MASSIMILIANO	25/10/1976	CS	2	SS	A020	mancanza titolo d'accesso comprensivo dei CFU aggiuntivi che consentono l'accesso all'insegnamento
BERARDELLI	MASSIMILIANO	25/10/1976	CS	2	SS	A026	mancanza titolo d'accesso comprensivo dei CFU aggiuntivi che consentono l'accesso all'insegnamento
GRECO	FRANCESCA	12/05/2000	CS	2	SS	B019	MANCANZA TITOLO DI ACCESSO VALIDO PER LA RELATIVA CDC E FASCIA
GRECO	FRANCESCA	12/05/2000	CS	2	SS	B021	MANCANZA TITOLO DI ACCESSO VALIDO PER LA RELATIVA CDC E FASCIA
PELLEGRINO	RITA	21/02/1993	CS	2	MM	A028	mancanza titolo d'accesso comprensivo dei CFU aggiuntivi che consentono l'accesso all'insegnamento
PIGHINI	ANGELA	04/10/1964	CS	2	SS	A041	MANCANZA TITOLO DI ACCESSO VALIDO PER LA RELATIVA CDC E FASCIA
SAPORTO	ROBERTO	06/04/1966	CS	2	SS	A021	MANCANZA TITOLO DI ACCESSO VALIDO PER LA RELATIVA CDC E FASCIA
SPERADIO	LUIGI	25/11/1978	CS	2	MM	A022	mancanza titolo d'accesso comprensivo dei CFU aggiuntivi che consentono l'accesso all'insegnamento
STANCATI	MARIA LETIZIA	17/05/1994	CS	2	SS	A013	MANCANZA TITOLO DI ACCESSO VALIDO PER LA RELATIVA CDC E FASCIA
VOMMARO	PASQUALE	26/02/1964	CS	2	MM	A023	mancanza del titolo di specializzazione in italiano L2 ( D.M. 92/2016 )

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale sostituisce qualsiasi forma di comunicazione ed ha valore di notifica agli interessati. Ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., pertanto, non seguirà alcuna comunicazione cartacea.

I Dirigenti scolastici che abbiano eventualmente stipulato, in relazione alle classi di concorso interessate da questo dispositivo, contratti a tempo determinato con i docenti indicati nella tabella sopra riportata, in virtù della collocazione dei medesimi in posizione utile nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) o dalle graduatorie d'istituto (GI), provvederanno a mettere in atto la procedura di risoluzione di tali contratti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie.

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento.

IL DIRIGENTE

Concetta Gulli

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi del decreto legislativo 39/1993*

Al Sito web – SEDE

Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Istituti di istruzione secondaria di I e di II grado della provincia di Cosenza – LORO SEDI

Agli UU.AA.TT. della Repubblica – LORO SEDI